

Legge regionale 16 ottobre 1989, n.64

## **Norme per la formazione del personale infermieristico tecnico-sanitario e della riabilitazione**

### ARTICOLO 1

(Oggetto della legge)

1. la Regione Toscana, in attuazione degli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto, dell'art. 1 del DPR 15 gennaio 1972 n. 10 e dell'art. 127 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale e delle competenze riservate allo Stato ai sensi dell'art. 6 della legge 28 dicembre 1978 n. 833, disciplina con la presente legge le attività di formazione professionale del personale infermieristico, tecnico - sanitario e della riabilitazione.

### ARTICOLO 2

(Piano sanitario regionale e dei servizi sociali, e programma annuale di attuazione)

1. Il Consiglio regionale fissa nel " Piano sanitario regionale e nel piano regionale dei servizi sociali" di cui alla LR 19 dicembre 1979, n. 63, gli obiettivi, le priorità ed i criteri di organizzazione delle attività di formazione professionale di cui al precedente articolo da valere per la durata dei piani predetti.

2. I piani di cui al comma precedente prevedono in particolare:

- a) i profili professionali oggetto della formazione e, per ciascuno di essi, i corsi da istituire e il numero massimo degli studenti da ammettere;
- b) i criteri per il finanziamento dei corsi;
- c) gli indirizzi per la istituzione delle scuole e dei corsi nelle Usl; d) i criteri, le condizioni e la natura degli interventi diretti a favorire l'accesso e la frequenza ai corsi.

3. Entro il 31 maggio di ogni anno, in attuazione dei piani di cui al precedente comma e nel rispetto degli obiettivi, priorità e criteri ivi contenuti, tenuto conto delle indicazioni derivanti dalla relazione annuale di cui all'art. 25 della LR 19 dicembre 1979, n. 63, la Giunta regionale presenta al Consiglio i programmi annuali di formazione professionale dei servizi sanitari, con la individuazione delle scuole e dei corsi.

### ARTICOLO 3

(Corsi e scuole)

1. Ai fini della presente legge:

- a) per corso si intende il ciclo formativo completo di un profilo, secondo quanto previsto dalle disposizioni statali per la formazione del personale infermieristico, tecnico - sanitario e della riabilitazione;
- b) per scuola si intende l'organizzazione stabile istituita da una Unita' sanitaria locali, per la gestione dei corsi di formazione professionale di cui al precedente comma.

2. Le Unita' sanitarie locali possono stipulare convenzioni con gli enti ed istituti di cui agli articoli 26, 40 e 42 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, per lo svolgimento di corsi di cui al comma 1.

#### ARTICOLO 4

(Regolamento delle scuole)

1. Il Consiglio regionale con appositi atti deliberativi stabilisce gli aspetti inerenti l'organizzazione ed il funzionamento di ciascun tipo di scuola, al fine di assicurare idonei livelli di uniformita' nella gestione delle scuole medesime.

2. Ciascuna Usl, per ogni tipo di scuola in essa operante, adotta apposito regolamento che ne prevede l'organizzazione e il funzionamento.

#### ARTICOLO 5

(Direzione delle scuole)

1. Per ogni scuola il Comitato di gestione dell' Unita' sanitaria locale nomina un direttore responsabile per il conseguimento degli obiettivi di formazione e del regolare funzionamento della scuola.

2. Al direttore compete:

- l'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi istitutive della scuola e dal rispettivo regolamento;
- il coordinamento dei programmi didattici con l'ausilio degli organismi previsti dalla presente legge;
- la promozione, d'intesa con il consiglio dei docenti, di attivita' di sperimentazione didattica e di aggiornamento degli insegnanti;
- la collaborazione con i servizi dell'Unita' sanitaria locale per la formazione permanente degli operatori;
- la direzione del personale funzionalmente assegnato alla scuola.

3. Il direttore redige annualmente una relazione sull'attivita' svolta da trasmettere al coordinatore sanitario che ne informa il Comitato di gestione.

Una relazione dell'attività e' inviata annualmente alla Giunta regionale.

4. nelle scuole per tecnico di radiologia, di laboratorio e di riabilitazione il direttore, che non svolge tale funzioni a tempo pieno, e' coadiuvato nei compiti di organizzazione e coordinamento dell'attività didattica, compresi tirocini e esercitazioni, da un operatore professionale e categoria del corso con funzioni didattico - organizzative di cui all'art. 73 del DM 30 gennaio 1982 nonche' con compiti di vicedirezione.

5. Il coordinamento delle attività delle scuole e dei singoli corsi e' assicurato dal coordinatore sanitario.

## ARTICOLO 6

(Requisiti dei direttori delle scuole)

1. La direzione della scuola per infermieri professionali e' attribuita ad un operatore professionale dirigente del personale infermieristico di cui al DPR 20 dicembre 1979, n. 761 in possesso dei requisiti di ammissione al concorso previsti dall'art. 73 del DM 30 gennaio 1982.

2. La direzione delle scuole per tecnici di radiologia e' attribuita secondo le disposizioni previste dalla legge 4 agosto 1965, n. 1103.

3. La direzione delle scuole per tecnico di laboratorio medico, per terapisti della riabilitazione e per altri tecnici della riabilitazione e' attribuita al medico responsabile delle corrispondenti unità operative.

4. per ogni altro tipo di scuola non contemplato nel presente articolo si fa riferimento alla normativa statale vigente.

## ARTICOLO 7

(Incarichi di insegnamento)

1. Gli incarichi di insegnamento

1. Gli incarichi di insegnamento nei corsi di formazione gestiti dalle Unità sanitarie locali sono conferiti annualmente dal Comitato di gestione delle unità sanitarie locali in base ad una graduatoria per titoli.

2. Gli insegnanti devono essere provvisti di diploma di laurea o di diploma di specializzazione o di diploma professionale nella materia oggetto di incarico.

3. Si applicano le norme di equipollenza dei titoli per l'insegnamento nelle scuole statali. A parità di titoli nell'attribuzione degli incarichi viene data la preferenza al

personale medico, infermieristico e tecnico che opera a tempo pieno nelle unita' operative dove si svolgono i tirocini.

4. Al fine di garantire continuita' didattica non e' consentita la ripartizione di una disciplina in piu' incarichi nel medesimo anno di corso e, per le discipline di durata pluriennale, l'incarico di insegnamento e' conferito per l'intera durata del programma.

5. Gli insegnanti partecipano alle riunioni degli organi scolastici di cui fanno parte e sono tenuti a svolgere l'insegnamento in conformita' ai programmi e negli orari prestabiliti.

## ARTICOLO 8

(Personale con compiti di formazione)

1. Nelle scuole e nei singoli corsi per infermiere professionale, per tecnico sanitario e della riabilitazione per gli obiettivi di cui all'articolo 5, operano a tempo pieno con le direzioni delle scuole e dei corsi, infermieri professionali, tecnici sanitari e della riabilitazione, con il compito di:

- progettare e attuare momenti formativi per l'integrazione fra gli insegnamenti teorici e fra questi e gli insegnamenti pratici;
- collaborare all'organizzazione e al coordinamento dei tirocini in collegamento tra scuola e sedi dove questi si attuano;
- svolgere insegnamenti ed esercitazioni come previsto nei regolamenti delle singole scuole e corsi.

2. Nelle scuole e nei singoli corsi per infermieri professionali, tecnici sanitari e della riabilitazione, per i compiti di cui al comma precedente, e' di norma previsto un operatore appartenente al profilo professionale e categoria per ogni anno di corso.

Nelle scuole o nei corsi per infermieri professionali con piu' di una sezione per anno di corso e nei corsi per tecnici sanitari e della riabilitazione tale numero non dovra' comunque essere complessivamente superiore ad uno ogni 40 studenti.

3. All'attribuzione dell'incarico di operatore con compiti di formazione si procede tramite graduatoria per titoli.

Per accedere a tale graduatoria, requisito minimo e' il possesso del diploma specifico della relativa professione e del titolo di studio richiesto dalla normativa.

4. Gli incarichi conferiti al personale di cui ai precedenti commi hanno durata corrispondente a quella del corso e possono essere rinnovati.

## ARTICOLO 9

### (Tirocino)

1. Tutti i presidi delle Unità sanitarie locali sono a disposizione per l'attuazione delle esperienze di apprendimento previste dai programmi dei corsi di formazione.

Per individuazione delle sedi di tirocinio si valutano le disponibilità di competenze professionali e didattiche corrispondente ai profili professionali in formazione, l'esistenza di condizioni strutturali, strumentali ed organizzative tali da assicurare un idoneo sviluppo del programma di tirocino.

2. All'inizio di ogni anno scolastico la direzione della scuola, in collaborazione con il personale delle unità operative individuate come sedi di formazione e, per i corsi per infermiere professionale, in collaborazione con l'operatore professionale dirigente preposto all'organizzazione del personale infermieristico, formula il piano dei tirocini e delle esercitazioni dal svolgersi nell'anno stesso.

3. Il tirocino del corso per infermiere professionale si attua nelle unità operative di medicina generale e di chirurgia generale e nelle altre specialità e servizi organizzativi per aree omogenee come ostetricia e pediatria, salute mentale, anziani e geriatria, sanità pubblica.

4. Gli operatori professionali coordinatori del personale infermieristico, del personale tecnico sanitario e del personale con funzioni di riabilitazione sono responsabili dell'attuazione dei programmi di tirocinio svolti nell'ambito delle rispettive unità operative.

5. Per quanto previsto all'art. 8 della presente legge, gli operatori con compiti di formazione, sono tenuti a verificare con gli operatori di cui al comma precedente il regolare svolgimento del programma di tirocino.

6. L'attività di tirocino si svolge sotto la sorveglianza di un operatore professionale collaboratore dello stesso profilo del corso e in presenza di personale di altre qualifiche in modo da evitare che allo studente siano affidati compiti non previsti nel programma di tirocino.

## ARTICOLO 10

### (Consiglio dei docenti)

1. In consiglio dei docenti è composto dal direttore della scuola, dal personale con compiti di formazione e da tutti i docenti incaricati per l'insegnamento delle discipline previste

dal programma.

2. Il consiglio dei docenti si articola in consiglio di scuola e consiglio di classe; si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce, su convocazione del direttore, almeno tre volte l'anno e ogniqualvolta il direttore ne ravvisi la necessità o almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Il consiglio dei docenti a livello di scuola e di classe cura la programmazione e la verifica dell'attività di formazione al fine di favorire la necessaria interdisciplinarietà, coadiuva il direttore per gli aspetti di organizzazione dell'insegnamento e formula proposte per la qualificazione dell'azione didattica.

3. Al consiglio dei docenti di scuola e di classe partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti nelle forme previste dal successivo art. 12.

4. Il consiglio di classe si riunisce con la sola presenza dei docenti per la valutazione periodica e finale degli studenti.

#### ARTICOLO 11

(Ammissione degli studenti)

1. L'ammissione degli studenti è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle leggi dello Stato per ciascun tipo di scuola o corso.

2. Qualora il numero delle domande superi il numero dei posti assegnati dal piano sanitario regionale, l'ammissione avviene con i criteri e le modalità ivi stabilite.

3. Agli anni non iniziali di ciascun corso possono essere ammessi studenti provenienti da altre scuole e corsi corrispondenti purché in possesso dei requisiti e corsi corrispondenti purché in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma e di certificazioni attestanti l'idoneità di ammissione all'anno di corso richiesto rilasciate dalla scuola di provenienza e purché rientrino nei posti programmati.

#### ARTICOLO 12

(Partecipazione degli studenti)

1. Gli studenti partecipano all'attività della scuola attraverso i propri rappresentanti negli organismi previsti nella presente legge, esercitano il diritto di assemblea nelle forme e con le modalità previste dal DPR 31-5-1974 n. 416 per gli studenti della scuola secondaria superiore compatibilmente con la natura e finalità della scuola.

#### ARTICOLO 13

(Calendario scolastico)

1. Le attività scolastiche iniziano nella prima decade di ottobre per i primi anni dei corsi ed entro la prima decade di settembre per quelli successivi e si concludono entro il mese di luglio di ogni anno.

#### ARTICOLO 14 (Libretto personale)

1. All'atto di ammissione ad uno dei corsi di formazione disciplinati dalla presente legge ogni studente è munito di un libretto personale attestante il curriculum formativo nel quale devono essere specificati:

- i tirocini svolti;
- i risultati delle prove didattiche e degli esami.

2. Il modello del libretto personale è approvato dalla Giunta regionale.

#### ARTICOLO 15 (Esami)

L'ammissione degli studenti agli esami di passaggio al successivo anno di corso e all'esame finale è decisa dagli insegnamenti in seduta collegiale tenuto conto delle valutazioni periodiche effettuate su ogni disciplina o gruppi di discipline previste dal programma.

2. Gli esami di passaggio al successivo anno di corso comprendono un elaborato, una eventuale prova pratica ed un colloquio.

3. La commissione è presieduta da un membro del Comitato di gestione della USL sede del corso ed è composta dal direttore della scuola, dal personale con compiti di formazione e da tre insegnanti designati dal consiglio dei docenti.

4. Per gli esami di diploma o di abilitazione, oltre ai componenti di cui sopra, fatte salve le normative specifiche vigenti in materia, fanno parte della commissione un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione e uno del Ministero della Sanità ove previsti dalle leggi vigenti.

5. le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Unità sanitaria locale salvo diverse disposizioni statali specifiche.

6. Le commissioni di esame sono nominate dal Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale sede della scuola.

7. Gli studenti che per due anni consecutivi non dovessero ottenere il passaggio all'anno successivo del corso o non

dovessero conseguire il diploma o l'abilitazione non possono essere iscritti di nuovo.

Solo in presenza di particolari e giustificati motivi, il Consiglio dei docenti puo' eccezionalmente consentire la reinscrizione.

#### ARTICOLO 16

(Ordinamento dei corsi)

1. Per i corsi istituiti ai sensi del terzo comma del precedente art. 2, le Unità sanitarie locali adottano i regolamenti previsti per le corrispondenti scuole.

2. La responsabilità di direzione del corso e' attribuita con le modalità e i requisiti fissati dall' art. 6.

3. la direzione dei corsi per infermieri professionali e' attribuita all'operatore professionale dirigente del personale infermieristico con funzioni didattico - organizzative assegnato alla formazione ai sensi della LR 6 dicembre 1984, n. 70, allegato 2.

4. Gli incarichi di cui ai precedenti commi secondo e terzo sono attribuiti per tutta la durata del corso.

#### ARTICOLO 17

(Aggiornamento dei docenti)

1. La Giunta regionale, tenuto conto di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2, promuove l'aggiornamento dei docenti delle scuole di cui alla presente legge.

L'aggiornamento e' finalizzato alla acquisizione e approfondimento delle metodologie didattiche coerenti con gli obiettivi della scuola.

La gestione delle iniziative di aggiornamento compete alle Unità sanitarie locali.

#### ARTICOLO 18

(Iniziativa dirette della Regione)

1. Le attività di sperimentazione didattica, l'aggiornamento dei docenti, la stipula di convenzioni con le Università per scuole dirette ai fini speciali e corsi di perfezionamento possono essere istituiti e gestiti direttamente dalla Regione, anche avvalendosi delle Usl.

2. In ordine alle attività di cui al precedente comma, la Giunta regionale propone al Consiglio apposito provvedimento deliberativo con il quale sono approvati i relativi progetti e le ipotesi di convenzione.



3. La Giunta regionale puo' inoltre concorrere all'organizzazione di iniziative scientifiche che promuovano l'aggiornamento delle conoscenze e delle tecniche di intervento.

4. Per quanto riguarda le attivita' di sperimentazione didattica e aggiornamento dei docenti, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione conclusiva anche ai fini di una loro possibile applicazione piu' estensiva.

#### ARTICOLO 19

(Norme transitorie e finali)

1. Sono confermati i direttori di scuole per infermieri professionali in ruolo con tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge e sono altresì confermati gli incarichi di direzione delle altre scuole attribuiti entro la stessa data.

2. Per un triennio dall'entrata in vigore della presente legge, la responsabilita' della direzione del corso per infermieri, nelle Unita' sanitarie locali non sede di scuola, puo' essere attribuita ad operatori professionali dirigenti del personale infermieristico o ad operatori professionali coordinatori della medesima categoria.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano dal primo anno scolastico successivo alla pubblicazione della medesima sul Bollettino ufficiale della Regione.

#### ARTICOLO 20

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge e decorrenti dal 1989 si fa fronte in tal anno e per il biennio 89/90 con le relative leggi di bilancio utilizzando allo scopo gli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio pluriennale 1989/91 in corrispondenza dei capitoli 15060, 17000, e 17100 del bilancio regionale 1989. Agli oneri di spesa per gli anni successivi si fara' fronte con le leggi di bilancio.